

Tribunale di Arezzo

ai magistrati togati e onorari in servizio presso il tribunale
ai magistrati onorari dell'ufficio del giudice di pace
alla presidente della Corte d'Appello di Firenze
al procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze
al procuratore della Repubblica in sede
al presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo
al presidente della Camera Penale di Arezzo
a tutti i funzionari amministrativi in servizio presso il tribunale
al funzionario dirigente l'ufficio dei giudici di pace di Arezzo
al funzionario dirigente l'UNEP in sede
al presidente della Giunta regionale Toscana

Programma organizzativo per lo svolgimento dell'attività giudiziaria in epoca successiva all'11 maggio 2020

Il presidente f.f. dott. Giovanni Fruganti,

- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 5 marzo 2020 (*"Linee guida ai Dirigenti degli Uffici Giudiziari in ordine all'Emergenza Sanitaria Covid-19 e proposta al Ministro della Giustizia ai sensi 10 comma 2, L. n. 195 del 24 marzo 1958"*);
- visto il decreto legge n. 11 dell'8 marzo 2020 recante *"Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"* ed il D.P.C.M. 9 marzo 2020;
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura dell'11 marzo 2020 (*"Ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria COVID-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020"*);
- visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, recante *"Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-2019"*, convertito con modificazioni nella legge n. 27 del 24 aprile 2020;
- vista la delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 26 marzo 2020 (*"Linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte"*);
- visto il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020, recante *"Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali"*;
- visto il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020, recante *"Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazione di conversazione e comunicazioni, ulteriori*



misure urgenti in materia di ordinamento penitenziario, nonché disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile, amministrativa e contabile e misure urgenti per l'introduzione del sistema di allerta Covid-19";

in relazione a quanto disposto nell'art. 83, c. 6, d.l. 17.2020, e quindi alle misure di cui al successivo c. 7 che si intendono adottare per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria per il periodo compreso tra il 12 maggio il 30 giugno pp.vv., prospetta quanto segue.

Il protrarsi delle condizioni di criticità che ha determinato la proroga all'11 maggio del termine della sospensione, che originariamente previsto fino al 22 marzo era stato già prorogato fino al 15 aprile, rende verosimile la protrazione anche dopo il 12 maggio di importanti limitazioni alla libertà di movimento, e comunque la permanenza di un serio e concreto rischio epidemiologico da ricollegare al fenomeno dei contatti sociali. Il che rende opportuno che si provveda ad adottare le misure necessarie per il contenimento di afflussi eccessivi, e comunque difficilmente controllabili, di persone all'interno del palazzo di giustizia, fenomeno questo che renderebbe problematico il necessario rigido mantenimento della distanza sociale.

Il tutto avendo cura di privilegiare, così come indicato nelle linee guida del CSM, il contrasto all'emergenza epidemiologica, con la conseguente esigenza di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

All'esito della riunione tenuta coi componenti la sezione penale e coi componenti della sezione unica civile, sono state elaborate indicazioni che sono state portate all'attenzione del C.O.A., e quindi discusse.

Dopodiché si è provveduto ad elaborare un progetto di programma che è stato portato all'attenzione della presidente della Corte d'Appello, del procuratore generale e dei colleghi del distretto nell'ambito della riunione a tal fine tenuta il giorno 29 aprile u.s.

Nelle more, e nella prospettiva di una regolamentazione di dettaglio condivisa delle peculiarità di ogni singolo settore, si sono istituiti tavoli di lavoro con rappresentanti del COA diretti alla predisposizione di appositi protocolli, che non appena formalizzati verranno pubblicati sul sito del tribunale. Protocolli destinati quindi ad integrare nel dettaglio il presente programma, dandogli così attuazione.

L'evidente esigenza di omogeneizzazione delle prassi nell'ambito del distretto – salve ovviamente le peculiarità in funzione delle singole realtà locali – consiglia di modulare il presente progetto in rapporto a quelle che all'esito del confronto di cui alla detta riunione sono risultate le impostazioni che sembrano più adeguate al fine di conciliare la necessità della ripresa dell'attività giurisdizionale col mantenimento delle cautele che la permanenza della crisi epidemiologica a tutt'oggi ancora impone.

L'estrema fluidità della situazione, in relazione alla quale si assiste al susseguirsi non sempre coerente o quantomeno lineare di disposizioni di varia natura ed efficacia - vedasi a titolo di mero esempio il d.l. 28.2020, pubblicato il 30 aprile u.s., che ha modificato il c. 12 bis dell'art. 83 del d.l. 18.2020 come modificato dalla legge di conversione n. 27.2020 pubblicata il 29 aprile, e quindi il giorno prima – impone di collocarsi su un piano di massima duttilità, con previsioni incentrate sull'attualità ma suscettibili di variazioni, da attuare con lo strumento dei protocolli, nella prospettiva di progressive aperture.

Tanto più che, col citato decreto 28.2020, il termine del 30 giugno della fase della ripresa controllata è stato prorogato al 31 luglio, il che sposta (per il momento fino) a settembre la ripresa dell'attività nei modi ordinari. Il che impone appunto a maggior ragione la strutturale provvisorietà del presente programma, che in quanto calibrato sull'oggi dovrà essere inteso quale strumento non ingessato ma esattamente al contrario informato alla massima flessibilità in un'ottica di illuminato contemperamento delle molteplici esigenze alle quale deve far fronte il fenomeno della regolamentazione dell'amministrazione della giustizia in tempo di coronavirus.

Appare ragionevole, e conforme a regole di cautela che ancora si impongono, la previsione del possibile rinvio, su richiesta di parte, dei procedimenti nei quali le parti private che debbano o comunque intendano comparire, o i loro difensori, siano residenti in regione diversa dalla Toscana. Ciò nel settore sia penale che civile, e limitatamente a quei procedimenti che non presentino connotazioni di particolare urgenza.

Si dà atto, infine, che il presente programma organizzativo viene adottato in conformità a quanto previsto dall'art. 83, c. 6, d.l. 18.2020, convertito in l. 27.2020, essendosi proceduto:

- d'intesa con la presidente della Corte d'Appello e col Procuratore Generale a presso la Corte d'Appello di Firenze;
- sentito tramite la presidente della Corte d'Appello l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del presidente della Giunta regionale Toscana che con nota del 30 aprile u.s. ha espresso il parere che nell'adozione delle misure organizzative di cui all'art. 83 d.l. 18.2020, ferme restando le competenze dei singoli uffici giudiziari, i singoli uffici giudiziari si adeguino alle disposizioni dell'ordinanza regionale n. 38.2020, nel frattempo revocata e sostituita con l'ordinanza n. 48.2020;
- ad adeguarsi alle disposizioni di cui alla detta ordinanza regionale;
- a sentire il locale C.O.A..

Settore penale

Ufficio dibattimento

Il principio dell'oralità, che è uno dei pilastri del processo penale, indubbiamente mal si concilia con misure dirette al contenimento della presenza di persone fisiche all'interno del palazzo di giustizia.

Ogni processo, infatti, richiede la contestuale presenza di vari soggetti - quantomeno giudice, cancelliere, p.m. e difensore - e abbisogna di una sua istruttoria che comporta l'esame di testimoni e consulenti. Ed è dato di comune esperienza quello per il quale, specie nei settori dei reati a citazione diretta, quelli di minore gravità, le udienze vengono fissate con un numero mediamente piuttosto elevato di processi in trattazione.

Il che, non essendo prevedibile se non a grandissime linee la durata di ogni singolo processo da trattare, per quanto si cerchi di organizzare l'udienza espone pur sempre al rischio di sovrapposizioni di orari con pesanti ricadute sullo svolgimento dell'udienza nel suo complesso.

Conformemente alle indicazioni emerse all'esito della riunione del 29 aprile u.s., per i motivi esposti si ritiene di poter procedere nel modo che segue:



- per le udienze di smistamento:
 - che sia presente in udienza un solo difensore, in ipotesi designato dal Consiglio dell'Ordine, che operi per delega orale o scritta di tutti i colleghi, in relazione a tutti i procedimenti per i quali non vi siano questioni preliminari da trattare;
 - che ove invece tali questioni vi siano, il procedimento sia differito su richiesta del difensore ad altra udienza;
 - che ove il difensore lo richieda e il giudice lo ritenga, le questioni possano essere trattate cartolarmente;
 - che in caso di costituzione di parte civile, su richiesta del difensore il procedimento sia differito per dar modo al dominus di interloquire;
 - che il procedimento sia differito, su richiesta, in caso di prospettazione del ricorso ad applicazione della pena su richiesta o a giudizio abbreviato;
 - che ove l'eventuale richiesta di applicazione della pena, sottoscritta dal difensore, sia comunque presentata dal delegato, il procedimento sia definito;
 - che l'eventuale richiesta di giudizio abbreviato, sottoscritta dal difensore, presentata dal delegato sia introitata e il processo differito per la relativa trattazione;
 - che le richieste di sospensione del procedimento con messa alla prova possano avere regolare corso;
- per il settore del monocratico da citazione diretta, che si provveda alla sospensione in blocco delle udienze, che dovranno pertanto essere rinviate a periodo non precedente il settembre p.v., fatti salvi:
 - i processi per reati per i quali è prevista la trattazione particolarmente prioritaria, e quindi 570 e 570 bis, c.p., nonché lesioni colpose riferibili ad infortuni sul lavoro
 - i processi in cui siano in corso misure cautelari personali o reali;
 - i processi nei quali, essendo stata completata l'istruttoria, si debba procedere alla soltanto alla discussione;
- per il settore del monocratico da udienza preliminare, e gli immediati custodiali, che si provveda alla sospensione in blocco delle udienze, che dovranno pertanto essere rinviate a periodo non precedente il settembre p.v., fatti salvi:
 - i processi per reati in danno delle fasce deboli, e quindi quelli per violazione degli artt. 572 e 615 bis c.p., nonché per omicidi colposi;
 - i processi in cui vi siano in corso misure cautelari personali o reali;
 - i processi nei quali, essendo stata completata l'istruttoria, si debba procedere alla soltanto alla discussione;
- per il settore collegiale, che si provveda alla sospensione in blocco delle udienze, che dovranno pertanto essere rinviate a periodo non precedente il settembre p.v., fatti salvi:
 - i processi per reati in danno delle fasce deboli, e quindi quelli per violenza sessuale, nonché per reati di usura e quelli commessi contro la p.a.;
 - i processi in cui siano in corso misure cautelari personali o reali;



- i processi nei quali, essendo stata completata l'istruttoria, si debba procedere soltanto alla discussione.
- in ogni caso, e quindi sia nel settore monocratico che in quello collegiale:
 - che salvi i casi di processi con imputati sottoposti a misure custodiali e comunque di assoluta urgenza, finchè permarranno limitazioni alla libertà di movimento nell'ambito del territorio nazionale non vengano trattati i processi la cui istruttoria comporti l'esame di persone che risiedono fuori regione;
 - che il ricorso alle modalità di trattazione previste dall'art. 83, c. 12 bis, d.l. 18.2020 convertito il n. n. 27.2020 sia circoscritto alle sole ipotesi di necessità;
 - che vengano trattati i processi per i quali la particolare urgenza venga segnalata da una delle parti con congruo anticipo e venga ritenuta dal giudice;
 - che per ciascuna udienza il giudice, o il presidente in caso di udienza collegiale, provveda con congruo anticipo ad individuare i procedimenti che verranno trattati, e il relativo provvedimento sia comunicato al C.O.A. e pubblicato sul sito del tribunale;
- per i procedimenti in camera di consiglio:
 - che vengano trattati solo cartolarmente quelli per i quali la presenza del difensore non sia necessaria, a meno di espressa richiesta del difensore di partecipare all'udienza, nel qual caso il giudice, o il presidente del collegio, ove lo ritenga, disporrà la trattazione in udienza, altrimenti rinvierà la trattazione ad altra udienza;
 - che per i procedimenti a partecipazione del difensore necessaria, che venga garantita la possibilità di interloquire sulle richieste o sulle conclusioni dal p.m., che dovranno pertanto essere comunicate al difensore almeno gg. 7 prima dell'udienza, e che avrà a sua volta la possibilità di interloquire, o di replicare, per scritto fino al giorno dell'udienza; che in caso di trattazione anche di tali procedimenti in forma meramente cartolare, il difensore sia sostituito da un delegato in ipotesi anche designato d'ufficio.
- per le udienze di convalida, che si proceda al collegamento da remoto con l'arrestato o il fermato tramite il software Microsoft Teams, oppure Skype for business se si trovi ristretto in carcere, seguendo quindi la regolamentazione a tal fine prevista;
- che i processi che per ciascuna udienza non saranno trattati siano differiti con decreto emesso fuori udienza;
- che per i processi che verranno trattati, si proceda alla modulazione dello scaglionamento orario durante la giornata d'udienza, rispettando in modo rigoroso gli orari in modo da evitare la sovrapposizione dell'afflusso delle persone che debbono parteciparvi;
- che, semprechè le prescrizioni cautelari – in particolare quella relativa all'aereazione dei locali – possano essere rispettate, le udienze siano tenute preferibilmente presso l'aula Miraglia e l'aula Graverini, situate nell'espansione La Vela, e solo in caso di necessità si ricorra anche all'aula n. 2;



- che per limitare l'afflusso dell'utenza al Palazzo di Giustizia, venga tenuto aperto anche il punto di accesso de La Vela, debitamente presidiato da personale di vigilanza;
- che si provveda, ove concretamente possibile, all'istallazione all'esterno del palazzo di giustizia di apposita segnaletica per indicare tale accesso, riservato all'utenza interessata ai processi penali;
- che negli spazi antistanti le aule di udienza, si provveda con personale interno ove possibile, e in ipotesi con la collaborazione di volontari, a garantire che non si creino assembramenti, e venga mantenuto il necessario distanziamento tra i presenti;
- per i processi penali avanti i g.d.p.:
 - che per via della criticità della collocazione degli uffici con la collegata concreta impossibilità di attuare le necessarie misure di sicurezza per prevenire il rischio di contagio, si proceda alla sospensione della trattazione in blocco, non ravvisandosi per definizione ipotesi di particolare urgenza;
 - che possano comunque essere trattati soltanto i procedimenti già completamente istruiti, e per i quali si debba procedere alla sola discussione, attenendosi rigorosamente alle prescrizioni cautelari e assicurando il distanziamento sociale tra persone presenti.

Si rappresenta infine che nella previsione di un'auspicabile miglioramento della situazione generale in relazione alla crisi epidemiologica, è possibile pensare ad un progressivo ampliamento nella tipologia dei processi da trattare, organizzando i ruoli così cercando di limitare comunque il più possibile spostamenti di persone nel territorio - e quindi l'afflusso di persone che provengano da fuori provincia o fuori regione - e assembramenti sia nelle aule d'udienza che nelle aree antistanti.

Ufficio gip/gup

Per l'ufficio gip/gup, al netto delle attività indifferibili, il raggiungimento dell'obiettivo del contenimento dell'afflusso di utenza transita per la riduzione delle attività da svolgere in udienza, con la selezione dei procedimenti da trattare sulla base dei consueti criteri di priorità, e con l'opzione quanto ai procedimenti camerale, nei limiti del possibile, per la trattazione meramente cartolare.

Quindi:

- per le udienze di convalida dell'arresto o del fermo e gli interrogatori di garanzia si procederà con collegamento da remoto con le persone detenute o comunque ristrette tramite i software teams e Skype for business, procedendosi quindi secondo le prescrizioni di legge al momento vigenti;
- per le udienze preliminari saranno trattati i soli fascicoli a carico di imputati sottoposti a misura cautelare personale (coercitiva o custodiale) o di sicurezza, o nei quali è stata disposta e sia in atto una misura cautelare reale, nonché quelli nei quali si procede per i reati in danno delle fasce deboli (artt. 572 e 612 bis c.p., nonché reati di violenza sessuale) e per i reati di omicidio consumato e tentato e di omicidio colposo, oppure ancora nei quali era stato ammesso il giudizio

abbreviato non condizionato all'esame di testimoni. Si procederà alla modulazione dello scaglionamento orario durante la giornata d'udienza, rispettando in modo rigoroso gli orari in modo da evitare la sovrapposizione dell'afflusso delle persone che debbono parteciparvi;

- i procedimenti camerali - ivi compresi quelli di opposizione all'archiviazione - verranno trattati solo cartolarmente; per garantire comunque il contraddittorio l'opposto potrà depositare memoria comunicandola all'opponente almeno gg. 7 prima dell'udienza, alla quale esso opponente potrà contro dedurre fino al giorno dell'udienza. Ove i difensori non intendano rinunciare alla partecipazione personale all'udienza, potranno comunicarlo preferibilmente con dichiarazione resa in anticipo in cancelleria, e comunque fino all'udienza, e in tal caso, il procedimento verrà rinviato ad altra udienza; se si tratti di udienza dedicata a tali procedimenti, si provvederà acchè sia presente in aula uno o preferibilmente due difensori, preferibilmente indicati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, che operino per delega, scritta o verbale, dei colleghi che assistono le pp.oo. e gli indagati; tutti gli altri procedimenti saranno differiti con decreto emesso fuori udienza;
- gli incidenti probatori verranno regolarmente trattati, previa adozione delle misure adeguate al fine di garantire il distanziamento delle parti processuali.

Anche per il settore dell'udienza preliminare, dovrà essere adottata l'impostazione che consente comunque la trattazione dei processi per i quali la particolare urgenza venga segnalata da una delle parti con congruo anticipo e venga ritenuta dal giudice.

Settore civile

Dato atto che la pluralità dei settori in cui si articola la sezione unica civile, alla quale corrispondono peculiarità insuscettibili di essere ricondotte ad unità quanto a disciplina, impone di operare su un duplice fronte, e quindi fissando per ciascuno di essi le direttrici sulle quali operare, e redigendo quindi protocolli, concertati nei limiti del possibile col C.O.A., quanto alla prescrizioni di dettaglio;

preso altresì atto che non potrà darsi corso alla trattazione dei procedimenti civili, pur fissati ad udienze allocate dopo la predetta data, laddove tali procedimenti siano caratterizzati dalla pendenza di termini assoggettati a sospensione ex art. 83, 2° comma, DL 18/2020, salvi i casi in cui il ripristino del decorso di tali termini a far data dal 12 maggio 2020 si concluda prima della celebrazione dell'udienza (ed imponendosi altrimenti il rinvio delle cause);

preso infine atto che le modalità organizzative indicate nell'art. 83, 7° comma, DL 18/2020 devono comunque essere adottate nella prospettiva di assicurare le finalità di cui al pregresso comma 6, e quindi *“Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari*

giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie... al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone", che induce ad eliminare o ridurre nella maggior misura possibile la celebrazione delle udienze secondo il rito ordinario;

considerato che, in tale ottica, il ricorso alla celebrazione di udienze "da remoto" ai sensi dell'art. 83, 7° comma, lett. f) appare rimedio da destinare, in aderenza alla stessa indicazione normativa, alle ipotesi di "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti", mentre per le "udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti" appare praticabile la celebrazione delle udienze in modo "cartolare" secondo art. 83, 7° comma, lett. h);

ritenuto che, in linea generale, il criterio procedurale maggiormente confacente alla celebrazione dell'udienza ordinaria civile sia quello contemplato all'art. 83, 7° comma, lett. h), DL 18/2020, avendo comunque in considerazione il fatto che la ridotta presenza di personale amministrativo in servizio presso l'Ufficio comporterà necessariamente un certo rallentamento nelle procedura di apertura delle buste telematiche (da tenere in considerazione nella determinazione delle modalità di gestione dell'udienza, anche "cartolare", oltre che di tutti gli altri incombenti implicanti l'intervento del personale amministrativo), anche in considerazione dell'attuale impossibilità di utilizzare "da remoto" gli applicativi informatici in dotazione (es. SICID, SIECIC), ciò che comporta comunque la necessità di procedere a riorganizzazione del ruolo e rinvio delle cause secondo criteri che dovranno tenere conto della risalenza nel tempo, oltreché dell'intrinseco contenuto;

ritenuto che in specifici settori la possibilità della comparizione personale delle parti rende ineliminabile l'eventualità di dover procedere secondo le forme ordinarie, previa adozione di tutte le cautele necessarie per il contenimento del rischio di contagio;

si dispone che si proceda secondo le modalità che seguono.

È bene ribadire che tali indicazioni, che per taluni settori ricalcano quelle elaborate all'esito della riunione tenutasi il giorno 29 aprile u.s., sono destinate ad assumere concretezza in virtù dei protocolli di dettaglio in corso di ultimazione, funzionali alla relativa applicazione. Protocolli suscettibile di progressive modulazioni in rapporto all'evolversi della situazione, a maggior ragione in rapporto all'avvenuto ampliamento del periodo in considerazione, prorogato con recentissimo d.l. 28.2020 pubblicato il 30 aprile u.s. fino al 31 luglio 2020.

1
(civile ordinario)

A. per i procedimenti che non sono stati rinviati dal giudice, e che risultano quindi in trattazione nell'arco temporale considerato, il giudice indica la procedura adottata, stabilendo il ricorso alla trattazione "da remoto" o con modalità "cartolare" o, ove ritenuto strettamente necessario, secondo le ordinarie modalità del codice di procedura civile, con provvedimento che sarà preventivamente e tempestivamente comunicato alle parti;

B. In ordine alla disposizione secondo cui è possibile "lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai

difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice" (art. 83, 7° comma, lett. h), si prevede che:

- le note telematiche predette devono essere depositate (per consentire sia la tempestiva apertura delle buste telematiche da parte della Cancelleria, sia un congruo contraddittorio tra le parti) utilizzando il Processo Civile Telematico e ciò:

1. almeno dieci giorni prima dell'udienza, ove il deposito avvenga a firma congiunta dei difensori delle parti;

2. almeno venti giorni prima dell'udienza, ove il deposito avvenga mediante atti delle singole difese, con ulteriore termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note contenenti osservazioni, dal contenuto necessariamente limitato alla proposizione di rilievi attinenti al contenuto delle note previamente depositate;

C. tale modello procedurale si intende in particolare adottato con riferimento a:

- prima udienza di trattazione, sia con riferimento alle cause ove le parti intendano presentare unicamente richiesta di concessione dei termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., sia con riferimento a quelle in cui le parti intendano proporre istanze (anche in questo caso solo con valenza esemplificativa: richieste ex art. 648-649 c.p.c., sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, eccezioni d'incompetenza, chiamate in causa), o prendere posizione sul contenuto degli atti di controparte, anche mediante proposizione di eccezioni di varia natura;

- udienza successiva alla scadenza dei termini per il deposito di memorie ex art. 183, VI° comma, c.p.c., con la precisazione (in caso di note disgiunte) che:

- i. la prima nota potrà contenere unicamente la valutazione del contenuto della terza memoria dimessa ex art. 183, VI° comma, c.p.c.;

- ii. la seconda nota unicamente il contenuto della prima;

- iii. ogni considerazione, allegazione ed argomentazione ulteriore rispetto a tale contenuto non sarà presa in considerazione dal giudicante;

- udienza di precisazione delle conclusioni, con la precisazione (in caso di note disgiunte) che:

- i. la prima nota potrà avere ad oggetto unicamente la precisazione delle domande;

- ii. la seconda nota potrà contenere unicamente la valutazione circa tale precisazione;

- iii. ogni considerazione, allegazione ed argomentazione ulteriore rispetto a tale contenuto non sarà presa in considerazione dal giudicante;

- ogni altra tipologia di udienza che non risulti connotata dall'esigenza di instaurare un contraddittorio diretto con le parti o con soggetti ulteriori rispetto ai difensori;

D. la medesima sequenza procedimentale potrà essere adottata con riferimento alla celebrazione di udienze con riti diversi da quello ordinario (lavoro, locazioni, famiglia, ecc.) nei limiti in cui sia dato ravvisare il presupposto da ultimo menzionato (ovvero che l'udienza stessa non risulti connotata dall'esigenza di instaurare un contraddittorio diretto con le parti o con soggetti ulteriori rispetto ai difensori);

E. tale modalità procedurale, oltre che per la trattazione di udienze *"che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti"* (art. 83, 7° comma, lett. h) potrà essere utilizzata anche in riferimento ad *"udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti"* (83, 7° comma, lett. f), in luogo della modalità di celebrazione *"da remoto"*, previa indicazione negli atti di parte o nell'atto a firma congiunta, dell'espressa rinuncia delle parti a comparire all'udienza;

F. quanto alle *"udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti"* (83, 7° comma, lett. f), da trattare secondo le modalità di celebrazione *"da remoto"*, si prevede che:

- la celebrazione avverrà tramite l'applicativo Microsoft Teams;
- le concrete modalità di accesso e partecipazione all'udienza secondo tale modalità di celebrazione sono indicate con apposito provvedimento del Giudice, previamente ed anticipatamente comunicato alle parti ed inviato alla casella di posta elettronica ordinaria dei difensori;

G. Riguardo alle udienze presidenziali in cui è necessaria la comparizione personale delle parti, si opererà secondo moduli informati alla massima flessibilità, privilegiando la modalità cartolare e optando in ipotesi alla trattazione da remoto, facendo quindi ricorso alle modalità ordinarie solo in via residuale. Ritenuta di massima poco proficua la connessione da remoto, verrà privilegiata l'adozione di provvedimenti provvisori ed urgenti previo scambio di note autorizzate tra le parti, rinviando ad un'udienza successiva per la comparizione delle parti, nonché conferma e/o modifica dei suddetti provvedimenti. Riguardo, invece, alle udienze presidenziali per separazioni consensuali e divorzi congiunti, ove non possibile in altro modo verranno tenute secondo le modalità ordinarie, con adeguata riduzione del numero per ogni udienza in modo da limitare l'accesso e la permanenza in tribunale.

H. per i procedimenti trattati avanti al Giudice di Pace, in assenza di una piattaforma telematica quale PCT, la possibilità di procedere *"da remoto"* secondo le modalità indicate al pregresso punto F) si ritiene sia decisamente da escludere. Comportando la particolare allocazione degli uffici rilevanti criticità quanto alla possibilità di attuare un adeguato distanziamento sociale e di evitare comunque assembramenti, la possibilità di procedere nelle forme ordinarie è senz'altro da escludere. Ciò potrà avvenire solo nei sempre possibili casi di assoluta necessità, ritenuta dal coordinatore dell'Ufficio su richiesta congiunta delle parti, e con la massima attenzione al rispetto delle regole del necessario distanziamento sociale.

Conformemente a quanto concordato in sede di riunione distrettuale, nel settore fallimentare saranno oggetto di trattazione con modalità cartolare:

- i procedimenti prefallimentari in cui sia già costituito il debitore;
- le udienze collegiali in camera di consiglio relative alle procedure di concordato preventivo
- le udienze di verifica dello stato passivo
- le udienze di approvazione dei conti della gestione (art. 116 l.f.).

Per le procedure concorsuali e le procedure di sovraindebitamento potranno essere adottate le modalità di trattazione scritta di cui all'articolo 83, comma 7, lettera h), del decreto legge n. 18 del 2020 nei seguenti casi:

- a) procedimento di cui all'articolo 37 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- b) approvazione del rendiconto;
- c) approvazione dei riparti, in caso di contestazione;
- d) richiesta di omologazione del concordato fallimentare e relative opposizioni;
- e) procedimento di concordato preventivo, segnatamente ove si renda necessaria l'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 162, 173, 179 e 180 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- f) procedimento di omologa di accordo di ristrutturazione, ove sorga l'esigenza di avviare contraddittorio con l'imprenditore;
- g) udienze previste dall'articolo 10 della legge 27 gennaio 2012 n. 3;
- h) giudizio di esdebitazione;
- i) ricorsi diretti all'annullamento o alla risoluzione del concordato;
- l) reclami previsti dall'articolo 26 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267;
- m) udienza di verifica dello stato passivo.

Ove possibile e ritenuto maggiormente adeguato al tipo di udienza da svolgere, in alternativa rispetto alla trattazione cartolare potrà procedersi a trattazione da remoto.

3

(esecuzione forzata)

Conformemente a quanto concordato in sede di riunione distrettuale, per il settore delle esecuzioni immobiliari, previo prudente apprezzamento del singolo caso, le modalità di trattazione scritta potranno essere adottate in relazione i seguenti procedimenti:

- a) casi previsti dall'articolo 485 del codice di procedura civile;
- b) conversione e riduzione del pignoramento;
- c) udienza di cui all'articolo 499, comma 5, del codice di procedura civile;
- d) udienza di cui all'articolo 510 del codice di procedura civile;
- e) udienza di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile;
- f) reclamo di cui all'articolo 591 ter del codice di procedura civile;
- g) udienza di approvazione del progetto di distribuzione, ove non delegato;
- g) udienza di cui all'articolo 600 del codice di procedura civile;
- i) opposizione all'esecuzione e agli atti esecutivi (fase sommaria), al pari delle esecuzioni mobiliari;
- l) opposizione di terzo;
- m) sospensione su istanza di parte;

n) estinzione del procedimento.

Nella stessa forma potranno essere tenute le udienze di distribuzione ex art. 542 c.p.c. e quelle previste dall'art. 596 c.p.c. fissate per la discussione e l'approvazione del progetto di distribuzione.

Nei predetti casi, ove la natura del procedimento lo richieda, d'ufficio o su istanza di parte sarà possibile procedere da remoto ovvero secondo le modalità ordinarie.

Salvo situazioni logistiche idonee a garantire la salute, saranno rinviate a data successiva al 31 luglio le udienze di comparizione delle parti ex art. 530, 543, 569, 593, 612 c.p.c., in quanto implicanti la partecipazione personale del debitore non costituito (ovvero della parte obbligata), e di soggetti diversi dalle parti del processo esecutivo e dai loro difensori (i terzi pignorati, l'esperto stimatore, i comproprietari non esecutati e il custode giudiziario).

Tendenzialmente, e fatte salve le eventuali urgenze, saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le udienze di escussione di testimoni e, comunque, di espletamento di prove orali con la partecipazione di pluralità di persone, e le adunanze dei creditori nelle procedure concorsuali.

Saranno tendenzialmente anticipati i procedimenti in cui l'istruttoria sia stata già conclusa (o che non necessitino di attività istruttoria) e che siano pronti per la decisione, per la conclusione con le modalità della trattazione scritta di cui al citato art. 83, lett. h), d.l. 18.2020.

Per le procedure esecutive mobiliari, normalmente caratterizzate da udienze con un numero molto elevato di procedimenti e di soggetti partecipanti, per evidenti ragioni di tutela sanitaria va disposta la trattazione esclusivamente scritta;

- che, peraltro, la maggior parte dei procedimenti di esecuzione mobiliare riguarda espropriazioni presso terzi e, a fronte della dichiarazione positiva del terzo e della mancata costituzione del debitore potrà procedersi ai sensi della lettera f) del citato articolo 83 del decreto legge n. 18 del 2020, mentre nei casi di contestazione della dichiarazione o di mancata dichiarazione, inizierà il giudizio di accertamento, che sarà regolato secondo le modalità generali sopra precisate quanto ai procedimenti ordinari e di lavoro. È rinviato a data successiva al 31 luglio 2020 l'accesso ai locali gestiti dall'IVG per prendere visione dei beni nell'ambito delle procedure di esecuzione mobiliare, apparendo prevalente rispetto ad ogni altra esigenza la necessità di tutelare la salute pubblica.

Eventuali giuramenti di ausiliari potranno avvenire da remoto e, a tal fine, il giudice dovrà procedere a fissare una nuova udienza.

La trattazione scritta potrà essere utilizzata anche per la distribuzione del ricavato e per l'udienza di opposizione alla sospensione del procedimento.

L'esperto stimatore, sino alla data del 31 luglio 2020, sarà esonerato dallo svolgimento di qualunque attività di accesso ai pubblici uffici e presso il cespite staggito, salvo che la presenza sia necessaria e indifferibile, unitamente a quella del custode.

Analoghe cautele saranno adottate per le attività del custode giudiziario che, al pari dell'esperto stimatore, svolgerà solo quelle attività suscettibili di svolgimento da remoto.

Saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020 le visite di potenziali offerenti presso i cespiti pignorati, salvo che nelle ipotesi di pericolo di danni a persone o cose o di danneggiamento della consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

Tutte le attività di esecuzione coattiva degli ordini di liberazione già emessi saranno eseguite dopo il 30 giugno 2020.

Il giudice dell'esecuzione e i giudici delegati potranno continuare a emettere i decreti di trasferimento, purchè il deposito della bozza da parte del professionista delegato e l'allegazione dei documenti avvenga con modalità telematiche.

Si rappresenta infine che, ove possibile e ritenuto maggiormente adeguato al tipo di udienza da svolgere, in alternativa rispetto alla trattazione cartolare potrà procedersi a trattazione da remoto.

4

(volontaria giurisdizione e sfratti)

Rilevato che per tali materie si è in presenza di udienze di difficile conduzione in questo contesto, in quanto implicano la libera presenza delle parti private, personalmente (senza alcun ausilio nè rappresentanza da parte degli avvocati), si che qualunque ipotesi di indicazione di modelli standard di procedura urta contro la difficoltà di allestimento di contatti mediante canali istituzionali (come le notifiche via pec);

Per la volontaria giurisdizione, dunque, salvo sempre la possibilità delle parti di segnalare le esigenze indifferibili che impongono una trattazione senza ritardo dell'udienza (es. richiesta di sostituzione dell'amministratore, minori, etc) si procederà a rinvii sino ad una normalizzazione dell'attività (eventualmente con recupero di alcune udienze).

Si procederà *medio tempore*, comunque, con i giuramenti di amministrazioni e tutele, soprattutto per quelli provvisori (dotati ex se del carattere di urgenza), nei seguenti termini:

fino alla data del 30 maggio 2020 saranno fissate udienze volte unicamente all'acquisizione dei giuramenti per l'assunzione degli incarichi di ADS o tutore secondo le presenti modalità:

- dalle 9.00 alle 14.30 ogni 30 minuti, udienza con le parti private, presenti personalmente in Tribunale e/o udienza con gli avvocati con modalità teams e sottoscrizione del verbale di udienza contenente il giuramento in modalità consolle anche ai fini della attestazione della regolare assunzione dell'incarico;
- In pratica, se chi è chiamato a giurare è un soggetto privato verrà tenuta udienza *de visu* scaglionata, mentre se si tratta di un avvocato verrà utilizzato Teams per una udienza online in cui questi presterà giuramento, che sarà attestato dal magistrato.

Le udienze relative agli sfratti saranno gestite nei seguenti termini:

- i fascicoli devono essere iscritti almeno una settimana prima della data di udienza o slitteranno automaticamente alla udienza successiva;
- saranno trattati in rigoroso ordine di iscrizione a ruolo uno ogni mezz'ora dalle 9 alle 13,00 le prime udienze per i fascicoli di nuova iscrizione, mentre dalle 13,30 alle 14,30 tutte le udienze di rinvio, queste ultime da tenere con modalità telematica che sarà concordata con le parti in prima udienza (salvo manifesta impossibilità);

- la prima udienza possibile sarà quella del 23 maggio prossimo, salva la necessità di adeguamento ad ulteriori disposizioni di rinvio generale;
- celebrazione di udienza telematica in relazione alle discussioni sia ex rito locatizio (lavoro) sia ex 281 sexies c.p.c.

UNEP

Uniformandosi a quanto concordato nell'ambito della riunione distrettuale del 29 aprile u.s., e recepito del decreto n. 171 emesso dalla Presidente della Corte d'Appello di Firenze il 30 aprile u.s. si dispone che

- gli orari di apertura al pubblico siano quelli del periodo estivo, e quindi dalle ore 9.00 alle 10.30 dal lunedì al venerdì, e dalle 9.00 alle 10.00 il sabato;
- che l'accesso sia consentito solo previo appuntamento, da fissare inoltrando richiesta via email a unep.tribunale.arenzo@giustiziacert.it;
- che nella email debba essere precisata la natura degli atti che si intendono depositare, la loro scadenza e il luogo dove dovranno essere eseguiti, e ciò al fine di consentire al personale la necessaria organizzazione;
- che il medesimo canale email debba essere utilizzato anche per la richiesta di informazioni di qualsiasi genere;
- che il richiedente che accede allo sportello non possa essere accompagnato da altri, e possa depositare non più di 5 atti;
- che, non essendo consentito per esigenze di contingentamento dei tempi e di rispetto della tempistica programmata sostare o comunque trattenersi nei locali dell'Ufficio per compilare buste e cartoline, una volta fissato l'appuntamento il richiedente si debba recare presso i locali dell'Ufficio con gli atti pronti per la consegna e collazionati;
- che per motivi igienico-sanitari, chiunque avrà accesso ai locali dell'Ufficio non potrà fruire del materiale di cancelleria – penne, matite, spillatrici e quant'altro – in dotazione dello stesso.
- che fino al 30 giugno 2020 nel giorno di sabato e nei prefestivi siano accettati i soli atti urgenti;
- che fino al 30 giugno 2020 non siano accettati i pignoramenti mobiliari;
- che fino al 30 giugno 2020 non siano svolte forme di esecuzione diretta presso il debitore o l'esecutato;
- che fino all'1 settembre 2020 non siano svolte le attività esecutive concernenti procedure di rilascio di immobili (ad uso abitativo e non) con conseguente sospensione delle tifiche degli atti di preavviso di rilascio e di ogni altra attività propedeutica all'esecuzione degli sfratti;
- che fino al 31 luglio 2020 sia sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio (attività di accettazione di preavvisi di rilascio e redazione dei verbali di sfratto);
- che sia assicurata la accettazione degli atti di pignoramento immobiliare e presso terzi;
- che sia assicurata l'accettazione di richieste di notifica di atti di precetto;
- che siano assicurate le attività di notifica "a mano" nel rispetto delle vigenti disposizioni sanitarie in tema di distanza di sicurezza, di adozione dei dispositivi di protezione individuale;



- che i colloqui con il personale Unep addetti ai servizi di notifica ed esecuzione possano avvenire solamente a mezzo contatto telefonico o su richiesta scritta da inoltrare ai seguenti indirizzi e-mail:

Bozzano Enrico	enrico.bozzano@giustizia.it
De Robertis Maria Grazia	mariagrazia.derobertis@giustizia.it
Giannini Francesco	francesco.giannini@giustizia.it
Mancini Ivan	3475282116
Masini Beatrice	beatrice.masini@giustizia.it
Nardi Elena	elena.nardi@giustizia.it
Pellegrini Franca	franca.pellegrini@giustizia.it
Trotta Francesca	francesca.trotta@giustizia.it

Tutte le prospettate indicazioni, integrate dai protocolli che ad esse daranno compiuta esecuzione, saranno oggetto di apposite linee guida, così come previsto dal d.l. 12.2020.

Quanto alle altre misure di tipo organizzativo indicate all'art. 83, c. 7, d.l. 18.2020, si dispone:

- che vengano mantenute le restrizioni già in atto quanto all'orario di apertura degli uffici al pubblico e alla richiesta di appuntamento quale modalità da privilegiare per l'accesso alle cancellerie come disciplinati nell'ambito delle disposizioni in essere (decreti n. 13.20, 18.20 e 36.20), nonché nei protocolli a tal fine predisposti nell'anno in corso;
- che vengano adottate le misure di cui ai punti e), f) e h) del citato art. 83;
- che quanto in particolare alla disposizione di procedere, nel settore penale, di norma a porte chiuse, si rappresenta che la criticità della situazione in rapporto al perdurare della crisi epidemiologica che ha determinato la dichiarazione dello stato di emergenza fino al 31 luglio p.v. in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili fino al 31 luglio p.v., di cui alla delibera del c.d.m. del 31 gennaio 2020, rende praticabile tale limitazione anche in relazione alla disposizione di cui all'art. 6 CEDU, ferma restando la possibilità, certamente consigliata purchè concretamente praticabile senza che ciò comporti violazioni delle prescrizioni cautelari anche in punto di mantenimento delle distanze sociali, di consentire la presenza in aula di giornalisti, ex art. 473, c. 3, c.p.p., a garanzia della possibilità di adeguata informazione pluralistica sullo svolgimento dei processi e un correlativo controllo sulla loro correttezza.

Così come concordato in sede distrettuale, si dispone inoltre che al fine di poter avere un quadro compiuto delle ricadute delle disposizioni contenute nei programmi organizzativi, e verificarne così l'impatto sulle previsioni contenute nei programmi di gestione annuali, si proceda ad attività di monitoraggio diretta a rilevare la quantità dei procedimenti – suddivisi tra infratriennali e ultratriennali - verranno differiti ad epoca successiva al 31 luglio 2020.

Ferme restando le imprescindibili cautele necessarie per il mantenimento del distanziamento tra le persone nonché comunque situazioni di assembramento, e ferma restando la necessità di avvalersi dei prescritti presidi di protezione personale, in conformità alle indicazioni fornite dal CSM nelle linee guida 186/VV/2020, che, per chiarezza, sullo specifico punto si riportano integralmente:

- ritenuto che l'esigenza di contenere il contagio evitando i contatti personali, ha trovato risposta, sin dall'inizio dell'emergenza, nella indicazione contenuta nella circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2020 ("Misure incentivanti per il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa"), che ha, in particolare, al punto 3, indicato l'importanza del ricorso al lavoro agile, alla flessibilità di svolgimento della prestazione lavorativa, nonché a strumenti per la partecipazione da remoto a riunioni e incontri di lavoro (sistemi di videoconferenza e call conference);

- ritenuto che la predetta esigenza è posta a fondamento anche dell'art. 87, comma 1, del D.L. n. 18/2020

laddove dispone che, fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e che la presenza del personale negli uffici deve essere limitata per assicurare esclusivamente le attività indifferibili che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro;

- rilevato, tuttavia, che allo stato, risulta che il personale amministrativo non ha accesso da remoto ai registri della cognizione civile e penale e, pertanto, può gestire soltanto dall'ufficio gli adempimenti conseguenti alla celebrazione delle udienze che comunque vengono svolte in quanto indifferibili (ossia quelle indicate dal comma 3 cit.) nonché all'accettazione dei provvedimenti depositati dai magistrati in via telematica;

- ritenuto che le predette difficoltà dovranno essere attentamente valutate dai dirigenti nella gestione della

prima e, soprattutto, della seconda fase, in quanto la trattazione, anche in via telematica, degli affari indifferibili, di quelli dichiarati urgenti o di quelli da trattarsi in assenza di provvedimenti ex art. 83, comma 7 lett. g) implica il necessario aumento della presenza in ufficio del personale amministrativo;

si prospetta la necessità di modulare il lavoro agile in rapporto alle esigenze di garantire il regolare funzionamento dei servizi, nei limiti delle attività che verranno concretamente svolte.

Ciò, peraltro, in conformità a quanto indicato dal capo dipartimento del DAP del ministero della Giustizia con la circolare emessa il 2 maggio u.s. in tema di prevenzione della diffusione del contagio da virus – informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive in tema di organizzazione per avvio c.d. "fase2".

E, ovviamente, nel rispetto delle prescrizioni generali che sono state impartite, e saranno impartite, con disposizione di adeguata fonte normativa.

Si rappresenta infine che sulla presente proposta è stato sentito il Magrif per il settore civile dott. Guerrieri, e il Magrif per settore penale dott. Cascone.

Molto proficua è stata l'interlocuzione col C.O.A., e con la Camera penale quanto al settore penale, grazie alla quale sono state meglio calibrati taluni momenti procedurali.

Si sta inoltre procedendo per la predisposizione di modelli per la trattazione dei procedimenti civili in generale, e in particolare per quelli in materia di famiglia e di V.G., e per le procedure di esecuzione.

Arezzo, 4 maggio 2020.

Il presidente f.f.
Giovanni Fruganti



